

BALDI&PARTNERS *News*

Notiziario settimanale

N. 42-2019 - Venerdì 20 dicembre 2019

In questo numero:

- **Imposte dirette: riscatto anticipato leasing e maxi-canone**
- **Imposte dirette: accantonamenti e <derivazione rafforzata>**
- **IVA, <reverse charge>: possibilità del cessionario di regolarizzare la fattura errata**
- **Reato di false fatturazioni e responsabilità legge n. 231/2001**
- **Agenti e rappresentanti: richiesta di applicazione della ritenuta ridotta**
- **Interessi legali allo 0,05% dal 1° gennaio 2020**

IMPOSTE DIRETTE: RISCATTO ANTICIPATO LEASING E MAXI-CANONE

Nell'ipotesi di **riscatto anticipato** di una **locazione finanziaria**, la sorte che riguarda la **parte residua di maxi-canone**, a suo tempo imputato a carico dei vari esercizi con la tecnica del risconto, è indicata dal **principio contabile OIC n. 12**. In esso si prevede che tale valore sia **capitalizzato** sul costo del cespite, **unitamente al prezzo di riscatto ed agli oneri accessori** (ed eventualmente, se trattasi di un immobile, assieme alla parte non spesa delle rate, imputabile al valore del terreno). Tale impostazione contabile è valida **anche ai fini fiscali**.

IMPOSTE DIRETTE: ACCANTONAMENTI E <DERIVAZIONE RAFFORZATA>

Nonostante il principio di <derivazione rafforzata>, la **deduzione fiscale** degli **accantonamenti diversi** da quelli previsti nei primi **3 commi dell'art. 107 del TUIR non è ammessa**. Sono infatti **deducibili solo** gli accantonamenti: - di **quiescenza e previdenza**; - per **rischi su crediti**; - per **lavori ciclici di manutenzione di navi ed aeromobili**; - per spese di **sostituzione e ripristino di beni gratuitamente devolvibili**; - per oneri derivanti da **operazioni e concorsi a premio**; ovviamente tutti **nei limiti e con le modalità** previste nell'articolo di cui sopra. Secondo l'**OIC n. 31**, è prevista l'indicazione in bilancio di: - **fondi per oneri**, se trattasi di passività di **natura determinata ed esistenza certa**, stimate nell'importo o nella data di sopravvenienza, per **obbligazioni già assunte** alla data del bilancio, che **si manifesteranno in esercizi successivi**; - **fondi per rischi**, per passività di natura determinata ed **esistenza probabile**, i cui valori sono stimati. Trattasi di **passività potenziali alla data del bilancio**. Se la **passività**, anziché probabile, è **solo possibile**, la condizione di incertezza ed il rischio correlato vanno **indicati in Nota integrativa**. **Nessun cenno** invece, per una **potenzialità remota**.

IVA, <REVERSE CHARGE>: POSSIBILITA' DEL CESSIONARIO DI REGOLARIZZARE LA FATTURA ERRATA

Nel caso di **errata applicazione dell'IVA** (esponendo l'imposta), in luogo del meccanismo dell'inversione contabile (*reverse charge*), il **cessionario** ha comunque la **possibilità di detrarre l'imposta assolta**. Nel **caso contrario**, invece (cioè, si sia applicato il *reverse charge*, anziché l'IVA esposta), secondo la dottrina prevalente, il **cessionario** ha la possibilità di **regolarizzare l'operazione**, emettendo **autofattura**; tale documento è elaborato in formato elettronico e trasmesso al Sistema di interscambio (SdI), ai sensi dell'art. 1, comma VI, del D. Lgs. n. 127/2015, indicando nel campo Tipo Documento il codice TD20. Tale fattura sarà **annotata** (peraltro, come quella irregolare ricevuta dal cedente, per il solo imponibile) nel registro degli acquisti **per detrarre la relativa imposta**; dovrà poi essere versata in via autonoma l'IVA, per la specifica operazione, mediante modello F24, riportando il codice tributo 9399. La **regolarizzazione** deve avvenire **entro 30 giorni dall'emissione della fattura irregolare**; sforando tale termine, è dovuta una sanzione di 250 euro, riducibile ad 1/5 o ad 1/9, rispettivamente oltre o entro 90 giorni. Il codice per il pagamento della sanzione è 8904.

REATO DI FALSE FATTURAZIONI E RESPONSABILITA' LEGGE N. 231/2001

Come noto il reato di false fatturazioni scatta in tre ipotesi: 1- fatture **oggettivamente inesistenti**, perché riferite ad operazioni del tutto fittizie; 2- **sovrappatture**, in quanto riferite ad operazioni in parte prive di riscontro nella realtà; 3- fatture **soggettivamente inesistenti**, perché riferite ad operazioni in cui l'**emittente** o il **beneficiario** dell'operazione risultante dal documento, **non è quello reale**. Queste violazioni hanno sempre **carattere penale a prescindere dall'importo della fattura**, in quanto non sono previste soglie di punibilità. Per questi illeciti sono previste forti **sanzioni**, recentemente inasprite, **in capo alla società** ed una **sanzione penale in capo al legale rappresentante**. I provvedimenti in capo alla società possono essere **prevenuti** qualora siano adottate tutte le **cautele previste dal D. Lgs. n. 231/2001** che, in estrema sintesi sono rappresentate dall'adozione e dall'osservanza di un **idoneo modello organizzativo** e di un **efficace sistema di controllo** in ordine alla sua applicazione, mediante la costituzione di un **organismo di vigilanza**. Si tenga ulteriormente conto che in presenza di **fatture soggettivamente inesistenti**, l'amministrazione finanziaria ritiene **indetraibile l'IVA** in capo all'acquirente, **salvo questi non provi la propria buona fede**, e cioè che nonostante l'impiego della dovuta diligenza non avrebbe scoperto l'illecito altrui. Va da sé che un efficace sistema di controlli preventivi sui fornitori, previsto dal modello organizzativo e concretamente applicato in azienda, potrebbe sicuramente **agevolare la prova della buona fede**.

AGENTI E RAPPRESENTANTI: RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELLA RITENUTA RIDOTTA

Entro il prossimo 31 dicembre gli **agenti e rappresentanti di commercio**, che si avvalgono in <via continuativa> dell'opera di **dipendenti o terzi**, possono **richiedere** al proprio committente, preponente o mandante, l'applicazione della **ritenuta a titolo di acconto** (IRPEF o IRES) commisurata sul **20% (anziché sul 50%)** delle provvigioni. La richiesta va inoltrata in carta semplice **entro il 31.12.2019**, a valere dal 2020, mediante **lettera raccomandata** con avviso di ricevimento, o tramite **PEC**. La dichiarazione è **valida fino a revoca**, che sarà necessario comunicare al momento della perdita dei requisiti per l'agevolazione. L'aliquota effettiva agevolata applicabile sarà quindi del **4,6%** (23% sul 20% delle provvigioni), anziché dell'11,5% (23% sul 50%). Nell'ipotesi di inizio dell'attività (o inizio del rapporto con un nuovo mandante), la comunicazione va inviata **entro 15 giorni dalla stipula del contratto**. Nel caso di **prestazioni occasionali** il termine di invio è fissato dalla **conclusione delle operazioni** dalle quali conseguono le provvigioni di assoggettare a ritenuta.

INTERESSI LEGALI ALLO 0,05% DAL 1° GENNAIO 2020

Nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 14.12.2019 è stato pubblicato il D.M. 12.12.2019 con cui il Ministero dell'Economia e delle finanze hanno fissato la misura del **saggio di interesse legale per l'anno 2020**. Il decreto è stato emanato tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e del tasso d'inflazione annuo registrato. La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c. è **fissata allo 0,05%** in ragione d'anno, con **decorrenza dal 1° gennaio 2020**. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo. **Alienabilità coattiva dell'immobile ex art. 2932 c.c.. non bloccata dalla parziale difformità della concessione edilizia**. Qualora l'immobile sia munito di regolare concessione e di permesso di abitabilità, **il giudice può pronunciare sentenza costitutiva del trasferimento di proprietà anche in presenza di vizi di regolarità urbanistica che non oltrepassino la soglia della parziale difformità rispetto alla concessione**. È quanto statuito dalla Corte di Cassazione, II^a sez. Civile, con **sentenza n. 32225/19**, in accoglimento della domanda proposta dal promissario acquirente di un impianto sportivo. Quest'ultimo aveva convenuto in giudizio il promittente venditore, inadempiente al contratto preliminare di vendita, ottenendo dal Giudice di prime cure adito una sentenza produttiva degli effetti dell'accordo definitivo non concluso. La decisione veniva tuttavia riformata dalla competente Corte d'Appello. Quest'ultima, in accoglimento del gravame proposto dal promittente venditore, escludeva la possibilità di emissione di una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. in mancanza di regolare concessione edilizia relativa a una tetteria dell'immobile, posto che la presenza di abusi edilizi avrebbe impedito la commercializzazione del bene. **La decisione è stata tuttavia nuovamente riformata dalla Corte di Cassazione**, la quale, considerata la **tenuità della difformità riscontrata** nel caso di specie, **ha rilevato l'insussistenza di preclusioni all'emanazione della sentenza costitutiva**, posto che **il corrispondente negozio di trasferimento - non conclusosi per rifiuto del promittente venditore - non sarebbe stato affetto da nullità per le ragioni di cui sopra**. Accolto, pertanto, il ricorso, cassata la sentenza e rinviata la causa a diversa sezione della competente Corte d'Appello per nuovo vaglio.

IL PROSSIMO NUMERO DI BALDI&PARTNERS NEWS USCIRÀ VENERDÌ 10 GENNAIO 2020

Auguri di Buone Feste e Sereno 2020

MERCATO FINANZIARIO

EURIBOR	19/12/19	31/12/18	31/12/17	CAMBI	19/12/19	31/12/18	31/12/17	SPREAD	19/12/19	31/12/18	31/12/17
3 mesi	-0,398	-0,313	-0,329	Euro - Usd	1,112	1,145	1,199	Btp vs BUND 10 years	159,5	246,9	157,5
6 mesi	-0,342	-0,240	-0,271	Euro - yen	121,73	125,85	135,01				
1 anno	-0,262	-0,119	-0,186								

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.